

FOGLIO INFORMATIVO

Fideiussione specifica con importo massimo in euro

INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL SOCIETA COOPERATIVA

PIAZZA DOTT. WEISER, 9 - 39018 - TERLANO

Tel: 0471/259500

E-mail: rk.etschtal@raiffeisen.it

PEC: pec08269@raiffeisen-legalmail.it

Sito internet: www.raiffeisen.it/etschtal

Numero di iscrizione all'albo delle banche: 3843

aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Coop. e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 415/96

Membro del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen Südtirol IPS

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Struttura e funzione economica:

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti della banca derivante da una specifica operazione.

Principali rischi (generici e specifici):

Pagamento da parte del fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale, in caso di inadempimento di quest'ultimo.

Possibilità per il fideiussore di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa dovesse restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamento effettuato dal debitore principale (c.d. reviviscenza della garanzia).

Per saperne di più:

La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali (e sul sito <https://www.raiffeisen.it/de/etschtal>) della banca

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE*

*Tutti i dati si intendono su base annua massima tranne quelli diversamente indicati

Voci	Costi
Interessi di mora	nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale
Invio comunicazioni	- Spese per comunicazione di cui alle norme sulla trasparenza via e-mail o Online Banking: Euro 0,00 - Spese per comunicazione di cui alle norme sulla trasparenza in forma cartacea: Euro 2,00
La banca è autorizzata ad addebitare in conto corrente gli importi ad essa dovuti.	
Imposta di bollo	nella misura prevista dalla legge

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, il cliente può recedere in qualsiasi momento dalla garanzia. Risponde per i debiti esistenti al momento del recesso. Nel caso di mutui o di altre operazioni comportanti rischi, il cliente non può recedere anticipatamente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Estinzione del debito principale rispettivamente 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL SOCIETA' COOPERATIVA, PIAZZA DOTT. WEISER, 9, 39018 TERLANO, PEC08269@RAIFFEISEN-LEGALMAIL.IT, RK.ETSCHTAL@RAIFFEISEN.IT).

Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione ovvero, in caso di servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Per ulteriori informazioni si consulti il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si contatti una Filiale della Banca d'Italia o la Banca.

Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).

Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato, mediazione presso soggetto autorizzato e designato in contratto o citato procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA

Fideiussore:	È la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.
Debitore principale:	È la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Reviviscenza della garanzia:	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
Solidarietà fra fideiussori:	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Regresso	È il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.
Interesse di mora	Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.